



Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017
Repertorio n. 6602 Raccolta n. 5089

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE TRENTEINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto ottobre duemilaventitré in Trento, via Dordi n. 8,
18 ottobre 2023

presso la sede della Fondazione sotto identificata, essendo le ore 18.30
Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **TURRINA DONATELLA**, nata a Cavedine (TN) il giorno 29 dicembre
1955, con domicilio per la carica presso la sede della Fondazione di cui in
appresso, cittadina italiana, nella sua qualità di Presidente della

"FONDAZIONE TRENTEINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE"

con sede in Trento, via Dordi n. 8, Codice Fiscale 96050690229, iscritta nel
Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di
Trento al n. 162.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione
della predetta Fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Omissis;*

2. *Omissis;*

3. *Approvazione modifica Statuto presentata dal Notaio Eliana Morandi ore
18:00;*

4. *Omissis;*

5. *Omissis;*

6. *Omissis.*

Detta comparente assume, ai sensi dello statuto vigente, la presidenza della
riunione e, dichiaratala aperta, constata e dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa comparente:

* CLAUSER ONORIO, Vice Presidente, è presente;

* BENONI ANDREA, Consigliere, è presente;

* CALLIARI ADELMO, Consigliere, è presente;

* ENDERLE LUCIANO, Consigliere, è presente;

* FRANCHINI BARBARA, Consigliere, è assente giustificata;

* LOSS DONATA, Consigliere, è presente;

* MAULE CHIARA, Consigliere, è presente;

* PINOTTI ANNA, Consigliere, è presente;

- che del Collegio dei Revisori:

* MAZZETTI PAOLO, è assente giustificato;

* POJER GIOVANNA, è presente;

* VALENTINI LISA, è presente;

- che finora non era richiesto l'Organo di Controllo;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in data 12 ottobre 2023;

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno;

- che tutta la documentazione di cui alle deliberazioni all'ordine del giorno è

REGISTRATO A

TRENTO

IL 25/10/2023

AL N. 24832

SERIE 1T

EURO 200,00

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

stata tempestivamente trasmessa ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori legali.

Il Presidente dichiara pertanto la riunione regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno, in quanto sono presenti n. 8 (otto) su un totale di n. 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente invita a procedere alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, avendo già trattato e separatamente verbalizzato i precedenti punti, e ricorda al Consiglio di Amministrazione che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), appare necessario accedere alla nuova disciplina ed è, quindi, necessario adeguare ad essa lo statuto della Fondazione al fine di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di richiedere, contestualmente, la personalità giuridica, per la quale è necessario, tra l'altro, dimostrare di essere in possesso di un patrimonio netto minimo pari ad Euro 30.000,00.

Il Presidente, infine, fa presente che, risultando dalla infra allegata Relazione del Revisore Legale superato il limite patrimoniale di cui all'art. 31 CTS, è obbligatorio nominare il Revisore legale dei conti e propone, a riguardo, la nomina del dott. Antonino Guella.

Il Presidente, per il mio tramite, ricorda, oltre alle principali modificazioni di adeguamento dello statuto (già peraltro prima d'ora condiviso con tutti i membri del Consiglio di Amministrazione), le motivazioni che rendono utile ed opportuno per la Fondazione assumere la qualifica di Ente Filantropico ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del C.T.S..

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo adeguato confronto il Presidente chiede, perciò, se vi siano contrari all'approvazione unitaria e complessiva delle modifiche allo statuto, senza la votazione articolo per articolo.

Nessuno essendosi dichiarato contrario, il Presidente invita quindi gli associati ad esprimere il loro voto e constata che il Consiglio di Amministrazione, con voto espresso in forma orale e con:

- voti favorevoli n. 8 (otto)
- voti contrari n. /
- astenuti n. 1 (uno) (Clauser Onorio) relativamente all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale e alla richiesta di iscrizione al RUNTS quale Ente Filantropico, favorevole per le altre delibere,

delibera

- di adottare un nuovo testo di statuto nei termini e modi proposti dal Presidente; il testo di statuto si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale;
- di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nella Sezione "Enti Filantropici";
- di richiedere il conseguimento della personalità giuridica della Fondazione attestando che il patrimonio netto della stessa è superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come risulta dalla relazione giurata redatta dalla dott.ssa Lisa Valentini, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 671/A e al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 26/09/2013 al n. 169398, asseverata con giuramento in data odierna con verbale a mio rogito rep. n. 6601 che si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**,

per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 Codice Terzo Settore, io Notaio attesto quindi la sussistenza delle condizioni di legittimazione e del patrimonio minimo richiesto ai fini della personalità giuridica;

- di dare atto che i membri dell'Organo di Controllo sono:

-- VALENTINI LISA nata a Cles (TN) il giorno 30 maggio 1983, con domicilio in Ville d'Anaunia (TN), via Pasotti n. 6, Codice Fiscale VLN LSI 83E70 C794S, iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 26/09/2013 al n. 169398;

-- POJER GIOVANNA nata a Trento il giorno 16 aprile 1975, con domicilio in Trento, via del Rio Papa n. 4, Codice Fiscale PJR GNN 75D56 L378W, iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 23/03/2007 al n. 14289;

-- MAZZETTI PAOLO nato a Rovereto (TN) il giorno 30 dicembre 1975, con domicilio in Rovereto (TN), Via Chiesa San Martino n. 10
Codice Fiscale MZZ PLA 75T30 H612X;

- di nominare quale Revisore legale dei conti il dott.

-- GUELLA ANTONINO nato a Palermo il giorno 5 settembre 1963, con residenza in Trento, via Palermo n. 24, Codice Fiscale GLL NNN 63P05 G273F, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 377-A e Revisore Legale al n. 148769 del Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- di attribuire al Presidente pro tempore della Fondazione il potere di apportare allo Statuto tutte quelle integrazioni, modifiche e soppressioni, purchè di carattere non sostanziale, ai fini dell'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS) ed al fine del conseguimento della personalità giuridica, eventualmente richieste dalle competenti Autorità ovvero da norme di legge e regolamentari o circolari esplicative delle stesse;

- di delegare me Notaio per la presentazione della relativa istanza di iscrizione al RUNTS.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto terzo dell'ordine del giorno essendo le ore 19,50 avendomi esonerato dalla verbalizzazione degli altri punti dell'ordine del giorno.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto alla comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore venti.

F.to Donatella Turrina

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Allegato A al rep. N. 6602/5089

STATUTO

della

"FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE – ENTE FILANTROPICO"

PREMESSA

La **"FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE – ENTE FILANTROPICO"** trae origine dalla Società di Mutuo Soccorso di Trento (fondata nel 1852) che, esauriti i propri scopi statutari, ha a suo tempo deciso di sciogliersi e conferire il proprio patrimonio ad un Ente diretto a promuovere nella società trentina gli originari intenti solidaristici.

Essa nasce inoltre sotto il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (nel seguito indicata come Ente patrocinatore o Fondatore), come garanzia volta a mantenere nel tempo a venire il perseguimento degli scopi fondazionali, come meglio nel prosieguo specificato.

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ART. 1 – Costituzione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt. 37 ss. del D.lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore" – "CTS"), è costituita la Fondazione denominata "Fondazione Trentina Per il Volontariato Sociale – Ente Filantropico", di seguito indicata come "Fondazione".
2. La Fondazione ha sede legale nel comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. La Fondazione opera in ambito locale, nonché può operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. La Fondazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Attività di interesse generale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e fonda la propria attività istituzionale sul volontariato.
2. La Fondazione, quale Ente Filantropico, con esclusione di ogni scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il fine di erogare denaro, beni o servizi (anche di investimento, come previsto dall'articolo 5, lett. u) e dell'art. 37, D.lgs. n. 117/2017), a sostegno di categorie di persone svantaggiate, nonché a sostegno delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, D. lgs. n.117/2017, come di seguito specificate:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett.a);
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett.i).

3. La Fondazione persegue le finalità ed esercita le attività, di cui all'articolo 3 del presente statuto, prevalentemente in forma indiretta, agendo così in favore degli Enti menzionati nel comma 2 dello stesso articolo 3 dello statuto.

ART. 3 – Finalità specifiche e attività

1. La Fondazione persegue in modo specifico le seguenti finalità:

a) favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;

b) studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive;

c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona, con particolare riguardo alle diverse categorie di persone svantaggiate, quali anziani, malati, minori in stato di abbandono e soggetti socialmente deboli in genere, anche in concorso con gli enti di cui al comma successivo, aventi essi una sede ed operanti nell'ambito della provincia di Trento.

2. A tali scopi, la Fondazione fornisce assistenza ed appoggio agli Enti del Terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n.117/2017, ed agli Enti non commerciali di carattere privato, di cui agli artt. 73 ss., del DPR n. 917/1986, che si avvalgono di personale volontario in funzione di servizi diretti alla persona, di cui alla lettera c) del comma precedente. La Fondazione mette a disposizione di tali Enti servizi di carattere generale, attuando con essi, o sostenendo, specifici programmi di attività.

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) predisporre, realizzare, partecipare a progetti diretti all'erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate, ovvero a sostegno di attività di interesse generale, così come sopra specificate;

b) organizzare eventi informativi e corsi formativi diretti alla promozione, alla conoscenza e all'esercizio della cultura del volontariato, tanto in riferimento all'area assistenziale, quanto riguardo alla parte progettuale;

c) organizzare, gestire, realizzare, e coordinare la realizzazione di servizi sociali rivolti alle categorie di persone, di cui al comma 1, lett.c), del presente articolo;

d) predisporre, realizzare, partecipare a progetti diretti all'erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone di cui al comma 1, lett.c), del presente articolo;

e) realizzare e partecipare a progetti di ricerca, a valenza scientifica e sociale;

f) organizzare, realizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni di carattere culturale e sociale, allo scopo di promuovere la pratica e lo sviluppo del volontariato in favore della persona;

g) partecipare a bandi e progetti, a carattere locale, nazionale ed internazionale, rivolti alla realizzazione di programmi di assistenza e di solidarietà sociale;

h) redigere ed organizzare bandi di partecipazione da parte degli Enti di cui al comma 2, del presente articolo.

4. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività che ne costituiscono l'oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.lgs. n.117/2017.

5. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

6. La Fondazione opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n.117/2017.

ART. 4 – Principi attinenti alla gestione

1. La Fondazione gestisce il patrimonio, la raccolta fondi e le risorse in genere, nonché le modalità di erogazione di denaro, di beni o servizi, anche di investimento a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, nel rispetto dei principi sanciti dal D.lgs. 117/2017 e, in quanto applicabili, dalle norme in materia di fondazioni contenute nel codice civile.
2. In particolare, ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:
 - a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;
 - b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle categorie di persone svantaggiate ed a sostegno delle attività di interesse generale individuate nel Programma Annuale; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o servizi, anche di investimento.
3. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

TITOLO II PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal lascito della Società di Mutuo Soccorso di Trento ed è rappresentato:
 - a) dal fondo di garanzia;
 - b) dal fondo di dotazione;
 - c) dal fondo di gestione.
2. Il fondo patrimoniale di garanzia è pari a 30.000 €, nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del D.lgs. n.117/2017.
3. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili che dovessero pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente statuto.
4. Il fondo di gestione è costituito:
 - a) da accantonamenti a riserva a qualunque specie;
 - b) da liberalità a qualsiasi titolo pervenute, o disposizioni testamentarie, ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, altresì che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
 - d) da eventuali erogazioni da parte dei componenti degli organi della Fondazione, nonché da parte di terzi;
 - e) dai ricavi delle attività di interesse generale e da quelle diverse dalle attività di interesse generale, oltreché

dalle raccolte pubbliche di fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del presente Statuto, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, del D.lgs. n.117/2017.

5. Dalle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio sarà dedotto ed aggiunto al fondo di garanzia quanto necessario, secondo prudenti valutazioni, a mantenere il valore reale del patrimonio medesimo.

Il fondo di garanzia può essere investito in modo da ottenere un'adeguata redditività e secondo criteri prudenziali di diversificazione del rischio in modo da garantirne la continuazione nel tempo.

6. I proventi disponibili, al netto di quanto stabilito ai commi precedenti, saranno utilizzati, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 3. del presente statuto.

7. I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.

8. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto degli apporti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, prudenza e diligenza necessarie al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

ART. 6 - Entrate

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 comma 1 e 38 D.lgs. 117/2017, la Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguenti per effetto dell'attività della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

3. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi in modo di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 1 e 2 D.lgs. 117/2017.

4. La Fondazione può ricevere finanziamenti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale. Ogni diversa pattuizione è nulla ed il tasso di interesse si intende comunque pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ART. 7 – Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato a favore della Fondazione, non è in alcun caso ripetibile, ivi compresi i casi di scioglimento della Fondazione e di morte o estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento, comunque denominato, a favore della Fondazione.
2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato a favore della Fondazione da parte di un partecipante o di un terzo, non attribuisce:
 - alcun diritto di partecipazione alla vita della Fondazione diverso da quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa applicabile;
 - alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio;
 - alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di proprietà del Partecipante o del terzo che ha effettuato il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione, né per atto fra vivi, né a causa di morte.

ART. 8 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. La rendicontazione della Fondazione è costituita dal bilancio di previsione e dal bilancio consuntivo e comunque nel rispetto dell'art. 13 C.T.S..
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione deve essere redatto dal Segretario Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Entro quattro mesi dal termine del 31 dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo. In quanto possa essere applicabile in conformità alla specifica normativa di cui al D.Lgs. n.117/2017, e qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno, in richiamo all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile.
5. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo e/o di Revisione.
6. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
7. Eventuali nuovi impegni di spesa e obbligazioni, proposti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, che eccedano i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, debbono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, utilizzando eventualmente risorse destinate ad iniziative rinviabili al successivo anno finanziario.
8. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. In tal senso, il patrimonio della Fondazione viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
9. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori e membri/partecipanti (comunque denominati) della Fondazione, a lavoratori e collaboratori, a consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n.117/2017.
10. Per tutto quanto non previsto si rimanda agli artt. 8 e 13 C.T.S.

ART.9 - Volontari della Fondazione

1. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi di persone fisiche che ne condividono gli scopi e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Fondazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da un possibile beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
6. Si richiamano, in ogni caso, integralmente gli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n.117/2017.

TITOLO III ORGANI

ART. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) il Segretario Generale;
 - c) l'Organo di controllo;
 - d) l'Organo di revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo gratuito. I componenti dell'Organo di controllo, ovvero dell'Organo di revisione, vengono retribuiti secondo le disposizioni di legge.
3. Nei casi previsti dall'articolo 31, del D.lgs. n.117/2017, l'Organo di controllo può svolgere le funzioni di Organo di revisione, nelle condizioni e nei limiti sanciti dallo stesso disposto.
4. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 31, del D.lgs. n.117/2017, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire all'Organo di controllo le competenze previste per l'Organo di revisione.

ART. 11 – Consiglio di Amministrazione - composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) Consiglieri, tra i quali vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Il loro mandato scade con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili e non possono essere confermati consecutivamente più di tre volte.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:
 - 3 (tre) dall'Ente patrocinatore;
 - 5 (cinque) su designazione degli Enti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente statuto, con le modalità previste al successivo art. 13. Qualora all'Assemblea di designazione di tali Enti (di seguito indicata come "Assemblea") partecipino meno di 15 Enti, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da designare dalla stessa Assemblea viene ridotto, in misura proporzionale, nel rapporto di una designazione ogni tre Enti presenti con arrotondamento per eccesso. In tal caso i membri non designati vengono nominati dall'Ente patrocinatore.

- 1 (uno) su designazione dell'Amministrazione comunale di Trento, scelto tra i residenti nella Circoscrizione di Piedicastello.

La ritardata o mancata designazione da parte del Comune di Trento del membro di cui al comma precedente non ostacola la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione la cui composizione sarà integrata dal Fondatore.

4. La nomina degli Organi della Fondazione non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la nomina stessa. Viene, così, esclusa ogni ipotesi di direzione, coordinamento, o controllo, di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017.

ART. 12 – Consiglio di Amministrazione – impedimento alla composizione

1. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno dichiarato incapace o il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.A.A., o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione, il coniuge ed i parenti fino al 2° grado degli altri amministratori o dei dipendenti della Fondazione.

3. Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende l'iniziativa per la loro sostituzione invitando il soggetto cui spetta la sostituzione a provvedervi, nel rispetto delle percentuali indicate nell'articolo 8 dello statuto.

ART. 13 – Consiglio di Amministrazione – designazione degli Enti

1. Per consentire la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione da parte degli Enti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente statuto, viene indetta apposita Assemblea di cui all'articolo 11, comma 3 del presente statuto, la cui data di convocazione deve essere fissata non prima dei 30 (trenta) giorni successivi. La convocazione viene effettuata a mezzo di affissione presso quotidiani locali, ovvero attraverso piattaforme telematiche idonee a realizzare la massima diffusione.

2. Gli Enti interessati a prendere parte all'Assemblea devono, entro 15 (quindici) giorni dalla data stabilita per la stessa, comunicare alla Fondazione la loro partecipazione. A pena di nullità la comunicazione dovrà essere accompagnata da attestazione a firma del Legale Rappresentante dichiarante che l'Ente:

- ha una sede ed opera nella Provincia di Trento da almeno 3 anni;
- appartiene agli Enti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente statuto.

3. La Fondazione si riserva di verificare le attestazioni secondo modalità da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

5. La votazione, ove non sia fatta per acclamazione, avviene a scrutinio segreto con l'indicazione di un solo nominativo per scheda. Non sono ammesse deleghe.

ART. 14 – Consiglio di Amministrazione - poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente;

- b) nominare il Segretario Generale, come previsto dall'articolo 18 del presente statuto;
- c) monitorare, organizzare e realizzare le attività della Fondazione, di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- d) conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni, nonché deliberare sulla stipula di rapporti retributivi con soggetti terzi;
- e) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- f) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- g) approvare il bilancio sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 39 del D.lgs. n.117/2017;
- h) valutare, ed eventualmente ratificare, nuovi impegni di spesa e obbligazioni che eccedono i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, attenendosi al dettato dell'art. 8, comma 7, del presente statuto;
- i) stabilire i criteri e i limiti delle spese rimborsabili ai volontari, nel rispetto delle norme di legge inderogabili al riguardo;
- j) deliberare la costituzione di una Consulta, ai sensi di quanto previsto nel presente statuto;
- k) nominare l'Organo di controllo, in conformità a quanto previsto al successivo art. 19 e, se la legge lo preveda, ovvero per volontà del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di revisione legale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017;
- l) deliberare l'eventuale variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Trento, con successiva comunicazione agli uffici competenti;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 e documentarne il carattere secondario e strumentale;
- n) deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla fusione o sullo scioglimento della Fondazione;
- o) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

ART. 15 – Consiglio di Amministrazione – convocazione e quorum

1. Il Consiglio si riunisce, almeno ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 (un terzo) dei membri, o l'Organo di controllo. In tali ipotesi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. In mancanza, vi provvede l'Organo di controllo.
2. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o per posta PEC o anche a mezzo mail, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio o PEC o indirizzo mail dei singoli membri del Consiglio e dell'Organo di controllo. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, oltre che in presenza, anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione il collegamento venisse interrotto, l'incontro verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci. Le decisioni prese fino alla sospensione sono valide.
5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.
6. Le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alla fusione o scioglimento dell'Ente, devono essere assunte con il voto favorevole di tre quarti dei membri del Consiglio in carica.
7. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in

caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal Consigliere anziano.

Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

9. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Generale ovvero, in mancanza, da un Segretario nominato dal Consiglio. I verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, sono trascritti su apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

10. Le votazioni su questioni riguardanti Consiglieri, Organo di controllo e personale dipendente sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi diversamente. Le votazioni a scrutinio segreto sono adottate nelle riunioni consiliari in presenza.

ART. 16 – Consiglio di Amministrazione – cause di cessazione

1. Il membro del Consiglio di amministrazione che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Il membro del Consiglio dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono cessare dalla carica per recesso, esclusione. Essi cessano dalla carica anche in caso di decesso.

3. La comunicazione di recesso viene effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata A/R, ovvero per posta PEC, inviata al Presidente della Fondazione. Il recesso ha effetto immediato.

4. L'amministratore può essere escluso, con i quorum ordinari previsti dall'articolo 15, comma 5, dello statuto, per azioni contrarie al buon nome della Fondazione, per violazione del presente statuto, di eventuali regolamenti interni, ovvero di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Può essere, altresì, escluso, nei casi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, del presente statuto. L'esclusione viene comunicata all'interessato dal Presidente della Fondazione, mediante raccomandata A/R e ha effetto immediato. Rimane fermo il diritto di ricorso giudiziale, di cui all'articolo 24, comma 3, del Codice civile.

5. Il consigliere cessato, per qualsiasi causa, viene sostituito dal soggetto che lo ha designato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del presente statuto.

ART. 17 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento generale dell'Ente.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza, o impedimento anche del Vice Presidente, al Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 15, comma 8, dello statuto.

ART. 18 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale (di seguito anche "Segretario") è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto e dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario relaziona il Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione da adottarsi dal Consiglio medesimo, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente disposto, il Segretario Generale verbalizza i verbali del Consiglio di Amministrazione, redige e conserva i Libri della Fondazione, ottempera agli adempimenti burocratici di natura giuridica e giuslavoristica.

3. Il Segretario Generale redige i bilanci di cui all'articolo 8 del presente statuto, oltreché il bilancio sociale, di cui all'articolo 14, comma 2, lett.g), del medesimo documento, con successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario Generale può essere dipendente della Fondazione, ovvero avere con la stessa un rapporto professionale.
5. Il Segretario generale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in forma consultiva, previo invito comunicatogli dal Presidente. In caso di assenza del Segretario, la redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione è conferita ad altro consigliere.

ART. 19 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è costituito da tre componenti nominati, ciascuno per una unità, dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dal Comune di Rovereto.
2. Il Presidente dell'Organo di controllo, nominato tra i suoi componenti, deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili istituito con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi dell'articolo 2397 del Codice civile.
3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le condizioni di cui all'articolo 2399 del Codice civile. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.
4. I componenti dell'Organo di controllo restano in carica tre anni, precisamente fino alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica e sono confermabili. I componenti dell'Organo di controllo scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
5. Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
6. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre, con convocazione effettuata in forma scritta, a cura del Presidente. Dei propri interventi l'Organo di controllo redige il verbale nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.
7. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive dell'Organo di controllo o del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del Presidente della Fondazione. Il componente così decaduto non può essere nominato o rieletto nel periodo successivo.
8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, gli Enti di cui al comma 1 provvedono alla sua sostituzione. Ugualmente, essi provvedono nel caso di cessazione del componente dai medesimi nominato.
9. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) presentare la relazione annuale sul bilancio di esercizio, oltre ed esercitare il controllo del bilancio preventivo;
 - e) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché ogni altra funzione prevista dall'art. 30 del CTS;
 - f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.
10. Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché ne ricorrano i presupposti di legge; ugualmente vi provvede in caso di delibera del Consiglio di Amministrazione.

11. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 - Organo di Revisione

1. L'Organo di revisione è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, o, dove non ricorrenti, per volontà del Consiglio di Amministrazione, sempre che tale funzione non sia attribuita all'organo di controllo. Può essere monocratico. I componenti dell'Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. I membri dell'Organo di revisione rimangono in carica 3 anni, precisamente fino alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica sono rieleggibili.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi.
6. I membri dell'Organo di revisione collegiale devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 21 – Consulta

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di una Consulta, costituita da rappresentanti degli Enti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente statuto i quali, pur avendo finalità analoghe a quelle della Fondazione, non rientrano nei requisiti previsti dall'art. 13 del presente Statuto.
2. La Consulta ha il compito di fornire, in forma consultiva, suggerimenti e proposte per l'attività della Fondazione e per l'eventuale condivisione di obiettivi comuni.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina i membri della Consulta, in numero variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 25, scegliendoli tra gli esponenti degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione ed alle sue riunioni possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - Libri sociali

1. La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Libro verbali dell'Organo di controllo;
 - c. il libro verbali dell'Organo di revisione, qualora nominato.
 2. La Fondazione deve infine tenere il Registro vidimato dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- I membri degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

TITOLO IV SCIoglimento E DEVOLUZIONE

ART. 23 – Scioglimento

1. La Fondazione si estingue:

- a) quando lo scopo è raggiunto ovvero l'Ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;
- b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
- d) per le altre cause eventualmente previste dalla legge.

2. Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera n), del presente statuto.

ART. 24 - Liquidazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, che decide lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio provinciale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25 - Obbligazioni

1. La Fondazione assume tutte le obbligazioni che la Società di Mutuo Soccorso di Trento aveva, all'atto del suo scioglimento, nei confronti dei propri soci con i quali la Società medesima aveva sottoscritto contratti di vendita di appartamenti in ammortamento, nonché nei confronti di eventuali creditori della Società, incluso l'Erario.

2. La Fondazione assicura inoltre il mantenimento ed il decoro delle Tombe sociali della disciolta Società di Mutuo Soccorso di Trento, nonché dell'archivio storico della medesima, istituendo un apposito fondo di bilancio.

ART. 26 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in tema di fondazioni di diritto privato, in quanto compatibili.

F.to Donatella Turrina

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

DICHIARAZIONE DEL REVISORE

relativa alla situazione patrimoniale della Fondazione:

Forma giuridica: FONDAZIONE

Qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore ENTE
FILANTROPICO

La sottoscritta LISA VALENTINI, nata a CLES (TN) il 30/05/1983 e residente in CLES (TN), Via di Caltron 28, c.f. VLNLSI83E70C794S, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n°671/A e nel Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Ministeriale del 26/09/2013 al n° 169398

ha provveduto

all'esame del bilancio chiuso al 31.12.2022 nonché della situazione al 31.07.2023, redatta allo scopo con la sua documentazione di supporto e delle risultanze contabili della Fondazione "FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE" al fine di attestare la consistenza finanziaria e patrimoniale della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Sulla base di quanto constatato e verificato dall'esame dei documenti

risulta

che dal bilancio infrannuale appositamente redatto alla data del 31.07.2023 emerge un Patrimonio Netto contabile della Fondazione a questa data ammontante ad **euro 1.549.548** e così costituito:

PATRIMONIO NETTO

I	Fondo di dotazione dell'Ente	1.036.096
II	Patrimonio vincolato	
	1) Riserva legale	101.296
	2) Riserve statutarie	357.230
	3) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0
III	Patrimonio libero	0
IV	Avanzo d'esercizio	54.926
	Totale patrimonio netto	1.549.548

Il totale dell'attivo è pari ad Euro 1.740.255 così costituito:

Immobilizzazioni	Euro 1.353.606
Attivo circolante	Euro 385.812
Ratei e risconti attivi	Euro 837
Totale	Euro 1.740.255

Il totale del passivo è pari ad Euro 190.707 così costituito:

Fondi per rischi e oneri	Euro 0
Trattamento di fine rapporto subordinato	Euro 29.433
Debiti	Euro 161.274
Ratei e risconti passivi	Euro 0
Totale	Euro 190.707

Dal punto di vista finanziario le disponibilità liquide al 31.07.2023 sono pari complessivamente ad Euro 385.150, così costituite:

Conto corrente n. 105407124 presso Unicredit	Euro	15.594
Conto corrente n. 26660508 presso Unicredit	Euro	74.092
Conto corrente n. 8500816703 presso Banca Generali	Euro	295.089
Carta di credito prepagata	Euro	231
Cassa contanti	Euro	144

A conclusione delle verifiche effettuate quindi

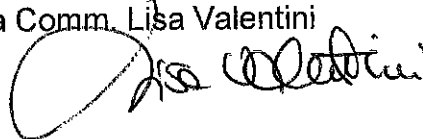
si attesta

che alla data del 31.07.2023 la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale possiede una dotazione patrimoniale netta positiva superiore ad euro 30.000 (euro trentamila).

In fede

Trento, lì 18.10.2023

Dott.ssa Comm. Lisa Valentini





Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento n. 39331 del 10/09/2009

Repertorio n. 6601

Notai Trentini Riuniti
REINA RIVIECCIO
VANGELISTI
ZANOLINI MORANDI

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciotto ottobre duemilaventitre, in Trento, in via Dordi n. 8,

18 ottobre 2023

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento**, con Studio
ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **VALENTINI LISA** nata a Cles (TN) il giorno 30 maggio 1983, con
domicilio in Ville d'Anaunia (TN), via Pasotti n. 6, Codice Fiscale VLN LSI
83E70 C794S, iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto
Ministeriale del 26/09/2013 al n. 169398.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
presenta la relazione da lei redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22
del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge la comparente, la quale
presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene
e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere
la verità".

Eliana MORANDI
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
emorandi@notariato.it

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me
Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto alla
comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

Lisa Valentini

Eliana Morandi notaio

